

In Nome di Sua Maestà
Umberto Primo

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Pretore del 1° circondamento di Ferrara
ha pronunciato la seguente.

Sentenza.

Nella Causa Penale rinviata pel giudizio,
dalla Regione Penale presso la N.ª Corte
d'Appello di Bologna con ordinanza 25
Gennaio 1893.

Contro

- 1.º Costa Andrea di Caradio Pietro, d'anni 41, na-
to a Imola, pubblicista.
- 2.º Lunati Erisio, d'anni 31 nato e
donato a Imola, negoziante.
- 3.º Sassi Luigi, fu Giovanni e più Anna di
anni 39 nato e donato ad Imola
maullais.
- 4.º Girardini Gaetano, fu Niccolò, d'anni 35
nato e donato a Ferrara, pubblicista.
- 5.º Ballarini Francesco di Luigi, d'anni
42 nato a Bologna, residente
ad Imola, legale.
- 6.º Masoni Giuseppe di Luigi, d'anni 36, na-
to e donato a Ferrara, impiegato.

Imputati.

Il primo: del delitto previsto nell'art.º
239 N.º 2 del Codice Penale per

avere in Imola nel 24 Settembre 1892, cagionato
in quello una lesione che produsse malattia
per più di giorni 20, e l'indebolimento per-
manente del braccio destro, in persona di
Luca Elviro.

Il secondo: del delitto di cui all'art.

238 Cod. Pen. per avere nelle
stesse circostanze di tempo e
luogo fatto uso delle armi

Gli altri: del delitto senza cagionare
alt'avversari lesioni personali
di aver assistito come padrini
al duello, avvenuto nelle circo-
stanze di tempo e luogo e che per
effetto ebbe la sovraindicata lesione

Art. 241 Codice Penale

Coll'aggravante della recidiva specifica
Quella generica e generica per Costa
(Art. 241 Cod. Pen.)

In seguito all'ovverna discussione in con-
frottono degli imputati Luvali e Pallarini
in contumacia degli altri

Udito il P. che nelle sue conclusioni prova
lettura di documenti di atti.

Udito il difensore degli imputati e questo
stessi che primi ed ultimi ebbero la parola
Considerato che in seguito a sfida data dal
giudicabile Andrea Costa ed accettato dall'altro
imputato Luca Elviro, aveva luogo nel 24
Settembre 1892 fra i medesimi un duello alla
sciabola per effetto del quale mentre il

primo riesciva illeso, il secondo riportava
ad opera dell' avversario, che pur si contenne
con tutte le regole dell' arte e dalla cavalla-
ria percussa, una lesione all' avambraccio
destro produttiva di malattia per più di 20
giorni e d' indebolimento permanente
della mano destra. Tutto ciò in ordine
al fatto dello scontro risulta pienamen-
te provato anche dalle stesse ammissioni
in fatto dal Sumati all' udienza, e
dal Costa nel suo interrogatorio scritto,
ed in ordine alle conseguenze di esso,
dalle quoziali perizie di cui fu data
lettura al dibattimento.

È considerato che causa ingiusta e de-
terminante di detto delitto, come affer-
mano i quoziali Sumati e Ballarini,
comparsi all' udienza, e come riferisce
il teste Ferraresi sulla fede della voce
pubblica del paese, e sulle notizie da lui
particolarmente raccolte, nonché l' altra
testimone Poli Giuseppina, deve ritenersi
il contegno tenuto dal Costa in un collo-
quio avuto colle moglie del Sumati e
colla nominata Poli Socia di lei nella
conclusione di un laboratorio di Sarto-
riasi.

Risulta infatti che s'indugi la Ciga
Sumati e la Sig.^{ta} Poli presentate al Co-
sta presidente della Congregazione di
Carità per impetrare da lui che



alcune ragazze del Prefotopio di Inola diren-
denti della Congregazione stessa adibiti quali
apprendiste del Laboratorio di esse Senati e Po-
li fosse lasciate della fiducia dell'Es-
tato ad osservare regolarmente l'orario
dello Stabilimento, il Costa dopo di averle
accolte con fare sgarbato e poco cavalleresco,
accusandole di non pagare l'opera di que-
ste fanciulle adeguatamente e come si usa
in altri laboratori, finiva col facciale
da sfruttatrici del lavoro di povere creature
da persone che vogliono arricchire col sangue
dei miseri, e col metterle all'uscio, al
cortile per naturale impulso in tutela
del proprio decoro, si fecero a prote-
stare contro le ingiustizie accusa di lui.

Informato il senato Elviro di
tale accidente scriveva un biglietto al Co-
sta ringraziandolo del suo prode incedi-
cato verso dette signore, il Costa ri-
spondeva in stile conforme, e di qui
avvea corso uno scambio di lettere che da
ultimo terminava coll'invio da parte del
Costa, si è reso manifestamente responsabile
del reato ascrittogli in epigrafe ai sensi del
l'art. 239 Cod. Pen. coll'aggravante inoltre
dell'alcina dell'articolo medesimo.

Considerato che a suo carico sta
pure l'altra aggravante della recidiva
giusta il disposto della prima parte del
l'art. 80. Cod. ab. in quanto che a presen-

anni
ga
venita

dalle anteriori condanne egli ebbe a subire
una in forza di sentenza 5 Aprile 1889 del
Tribunale di Roma, alla pena di anni
tre di carcere. Condonatogli poi in virtù del
N.º Decreto d'amnistia del 30 Novembre 1890
per delitto di ribellione.

Considerato che per effetto della condanna
stessa il Costa non può nemmeno godere
dei benefici del denaro indotto del 22 A-
prile p. p. escluso dagli art. 3º e 4º
3. i condannato per delitti commessi nei
termini del suddetto art. 80. La quale
considerato ne ignora della applica-
zione della pena che per le circostanze
del fatto, suo non solo computo di esse par-
ticipi dal minimo di tre mesi di detenzione,
ma eziandì accordarsi al Costa la di-
minuzione del fatto di cui all'articolo
59, con che viene ridotta a mesi due e
giorni quindici, i quali però in causa della
recidiva vanno ancora aumentati di un
termine che il giudicante ravvisa opportu-
no di fissare in altri giorni quindici per
cui indefinito rimane di mesi tre.

Considerato rispetto al Giudetti, al Gi-
rardoni, al Sassi ed al Ballarini, che per
il reato loro rispettivamente addebitato, il
suddetto N.º Decreto d'amnistia 22 Aprile
1890 ha estinta l'azione penale, essendo al
suo art. 1º e 2º espressamente contemplati
i delitti degli art. 238. 241 del Cod. Pen. dei

quali appunto sarebbero ora chiamati a rispondere, e non cadendo d'altronde alcuno di essi nella eccezione dell'art. 3. del decreto medesimo.

Considerato per il Masoni che fu egli che pure è imputato del reato dell'art. 241 Cod. Pen. non può godere del beneficio dell'amnistia per aver nei termini dell'art. 30. detto Codice, subito depistate tutte due condanne per delitto, una spuntata però da pena per la circostanza affodata in dibattimento che anche esso, insieme agli altri padroni mise in opera quanto gli è stato possibile per cominciare il lavoro e Costa e per evitare così che decadesse dal terreno? (Art. 241 parte seconda. Sanzione seconda Cod. Pen.)

Per questi motivi.

Sì si applicati gli art. 30, 39, 40 parte prima § 6, 103, 238, 239 §§ 2. ed alinea ultimo. 241 cap. v. Cod. Pen. nonché gli art. 1, 2, 3 del R. Decreto d'amnistia n. 1717 del 22 Aprile 1843 e l'art. 313 Cod. pen. per

Dichiaro.

Colpevole l'imputato Andrea Costa del reato di duello con lesione e danno dell'avversario Senati Elirio produttiva di malattia per.

di giorni 20 e l'indebolimento permanente
di una mano, duello di cui fu
la causa ingiusta e determinante.
Ed in concorso di recidiva generica
di attenuante condanna a mesi tre (3)
di detenzione. La condanna altresì al
pagamento delle spese processuali e del
costo della difesa personale. Sostanza n. 230

Dichiaro
Il Obasoni Giuseppe autore del fatto
come al epigrafe. Accusatogli, ma lo
manda assolto da pena per la circo-
stanza che nella suddetta qualifica di
patrono nel duello in discorso ebbe a
fare quanto dipendeva da lui per evitar-
lo e conciliare le parti.

Dichiaro in fine
non farsi luogo a prendere al con-
fronto del Lunati Uirio, Sassi Lui-
gi, Girardinini Gaetano e Ballarini
Francesco per ostato l'azione penale
in virtù del R. Decreto di amnistia
v. indetto 22 Aprile 1893.

Ferrara 25 Maggio 1893

Il Pretore
G. Battistelli

P. Mancini
P. Valentini

Costa

Per copia conforme al suo originale
Dalla Cancelleria del R. Mag.
Camerale di Ferrara oggi 26 maggio
1893.
p. il Cancelliere
G. Valentini

Io sottoscritto usciere addetto alla R.
Cancelleria di Ferrara notifico la presente no-
tia della presente sentenza al Sig. Costa
Andrea nel suo domicilio in Ferrara
consegnata per mano

Costa & Figlioli
Comunale
di Imola

